

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO

IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

E

**TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

aggiornamento febbraio 2010

Indice

Pag.

Premessa

Parte I - Definizioni e disposizioni comuni

4

Art. 1 Informazioni Privilegiate

5

Art. 2 Emittente Strumenti Finanziari

5

Art. 3 Strumenti Finanziari

5

Art. 4 Soggetti Internal Dealing

6

Art. 5 Soggetti Rilevanti (o Persone Chiave)

6

Art. 6 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

6

Art. 7 Soggetto Preposto

7

Art. 8 Modificazioni e integrazioni del Codice

7

Parte II - Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

8

Art. 9 Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (Registro dei Soggetti Internal Dealing)

8

Art. 10 Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing

8

10.1 Procedura "Top Down"

9

10.2 Procedura "Bottom Up"

10

Parte III - Obblighi delle Persone Chiave

11

Art. 11 Obblighi di comunicazione

11

Art. 12 Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art. 11

11

Art. 13 Blocco delle operazioni

11

	Pag.
<u>Parte IV - Eliminazione di duplicazioni di comunicazioni</u>	13
Art. 14 Soggetti aventi partecipazioni rilevanti	13
Art. 15 Persone Chiave legate, ai sensi dell'Art. 6, ad altri Soggetti Rilevanti	13
<u>Parte V - Obblighi del Soggetto Preposto</u>	14
Art. 16 Obblighi del Soggetto Preposto	14
<u>Parte VI – Rinvio a norme di Legge</u>	15
Art. 17 Norma di rinvio	15
<u>Allegati:</u>	17
Allegato 1: Modulo per la comunicazione delle operazioni.	18
Allegato 2: Modulo per l'Iscrizione nel Registro dei Soggetti Internal Dealing.	23
Allegato 3: Modulo di ricevuta impegno e prestazione di assenso al trattamento dei dati personali	25

PREMESSA

Operare su strumenti finanziari quotati disponendo di Informazioni Privilegiate (come definite all'Art. 1 del presente Codice), configura il reato di "insider trading".

Ciò non significa che tutte le operazioni effettuate abbiano natura criminale poiché ben può sussistere il caso di soggetti che, essendo più vicini all'azienda, operino sugli Strumenti Finanziari (come definiti all'Art. 3 del presente Codice) avendo una conoscenza approfondita delle sue sorti: nel dubbio se si sia o meno a conoscenza di Informazioni Privilegiate, Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "GELE") caldamente raccomanda di non operare.

Il presente Codice di Comportamento, presuppone che le operazioni effettuate siano lecite e che non derivino dall'utilizzo criminale di Informazioni Privilegiate; la loro comunicazione – ove prevista – non esime l'interessato da eventuali sanzioni nel caso abbia operato disponendo di Informazioni Privilegiate.

Tutti coloro che vengono iscritti nel Registro dei Soggetti Internal Dealing, pur non dovendo effettuare comunicazioni (obbligo riservato esclusivamente alle Persone Chiave) devono sapere che la loro iscrizione presuppone la conoscenza di almeno una informazione che la Società considera Informazione Privilegiata: fintantoché la stessa non viene comunicata al Mercato, una loro operatività sugli Strumenti Finanziari potrebbe essere oggetto di indagine e di sanzioni anche di carattere penale.

Per disciplinare l'informativa in merito all'operatività di specifici Soggetti il Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 16 ottobre 2002 aveva approvato un primo "Codice di Comportamento", anche in attuazione alle specifiche richieste di Borsa Italiana S.p.A.

Tale Codice è restato in vigore fino alle operazioni compiute a tutto il 31 marzo 2006 ed è stato abrogato e sostituito dal presente nuovo Codice sull'Internal Dealing per le operazioni compiute a partire dal 1° aprile 2006.

L'introduzione del nuovo Codice è determinata dall'emanazione di provvedimenti di Legge e Regolamentari per cui le norme nello stesso indicate sono, per la maggior parte, norme di Legge autonomamente sanzionate dallo Stato.

Ciò non toglie che i dipendenti che non lo osservino saranno sanzionati ulteriormente, ai sensi di Legge e del vigente CCNL trattandosi di gravissima mancanza nei rapporti con la Società; per i soggetti con i quali non intercorre un rapporto di lavoro subordinato la Società – salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine – si riserva di interrompere tale rapporto, anche senza preavviso.

Parte I - Definizioni e disposizioni comuni

Art. 1 - Informazioni Privilegiate

Ai sensi dell'art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Testo Unico") per Informazione Privilegiata, anche ai sensi del presente Codice, si intende: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più Emittenti Strumenti Finanziari o uno o più Strumenti Finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

1. si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento ragionevolmente verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
2. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto 1. sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di Strumenti Finanziari si intende: un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Art. 2 - Emittente Strumenti Finanziari

Per Emittente Strumenti Finanziari si intende Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A..

Art. 3 - Strumenti finanziari

Per Strumenti Finanziari si intendono:

le azioni emesse da GELE (le "Azioni") e gli Strumenti Finanziari collegati alle Azioni, come definiti dall'art. 152 sexies del Regolamento di attuazione del Testo Unico adottato dalla Consob con Delibera 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti) che di seguito si elencano:

1. gli Strumenti Finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
2. gli Strumenti Finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
3. gli Strumenti Finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo Unico;
4. gli altri Strumenti Finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni;
5. le azioni non quotate emesse da società controllate da GELE, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di GELE, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti 1. - 2. - 3. e 4. ad esse collegate (al momento non ve ne sono).

Art. 4 – Soggetti Internal Dealing

I Soggetti Internal Dealing sono:

- i Soggetti Rilevanti come definiti nel successivo articolo 5;
- i Soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate secondo i criteri di identificazione stabiliti nella Parte II del presente Codice.

Art. 5 – Soggetti Rilevanti (o Persone Chiave)

I soggetti indicati alle lettere c.1), c.2) e c.3) dell'art. 152 sexies Regolamento Emittenti.

Ai fini del presente Codice essi sono:

- i componenti il consiglio di amministrazione di GELE;
- i membri effettivi componenti il collegio sindacale di GELE;
- i direttori generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto al comma 4 dell'art. 154 bis del Testo Unico (di seguito anche il “Dirigente 154 bis”) di GELE;
- gli analoghi soggetti di una società controllata di GELE, qualora il singolo valore contabile della stessa, nel bilancio separato di GELE, venga a rappresentare più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato (in tal caso l'amministratore delegato ed il Soggetto Preposto daranno a tali soggetti specifica notizia entro la data dell'assemblea di GELE chiamata ad approvare il bilancio);

Ulteriori soggetti potranno essere aggiunti dall'amministratore delegato, su proposta del Dirigente 154 bis e/o del Soggetto Preposto e saranno individuati nei dirigenti aventi congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- regolare accesso a Informazioni Privilegiate;
- potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive di GELE.

Laddove l'amministratore delegato intenda agire in assenza di proposta, dovrà ricevere l'assenso del presidente.

In caso di divergenza la questione è devoluta al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa istruttoria del Comitato per il controllo interno.

Art. 6 – Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Sono i soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 152 sexies Regolamento Emittenti:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1.;
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.;
5. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.

Art. 7 – Soggetto Preposto

Il soggetto preposto alla tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e che è altresì responsabile della ricezione ed invio alla Consob, a Borsa Italiana e al Mercato delle comunicazioni previste dal presente Codice viene definito “Soggetto Preposto”.

Lo stesso viene individuato nella persona del dr. Massimo SEGRE.

Le comunicazioni previste nel presente Codice potranno essere trasmesse direttamente al Soggetto Preposto via mail all’indirizzo studio@segre.it con obbligo di verificare l’avvenuta ricezione o, in mancanza, al numero telefax +39.011.5517, curando di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione, oppure, preferibilmente, a Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. - Segreteria societaria - via mail all’indirizzo internaldealing@gruppoespresso.it o al numero di fax +39.06.84787347, che provvederà all’invio al Soggetto Preposto.

Il Soggetto Preposto potrà comunicare direttamente agli interessati eventuali modifiche di tali recapiti.

Art. 8 – Modificazioni e Integrazioni del Codice

Il precedente Codice di Comportamento deliberato dal consiglio di amministrazione di GELE in data 16 ottobre 2002 è rimasto valido fino alle operazioni effettuate a tutto il 31 marzo 2006.

Il presente Codice è entrato in vigore a partire dal 1° aprile 2006 e per le operazioni effettuate a partire da tale data, quale disposizione dell’amministratore delegato di GELE, a seguito di specifico mandato conferitogli dal consiglio di amministrazione di GELE in data 22 febbraio 2006.

L’amministratore delegato, si riserva esplicitamente il potere di modificare, integrare ed anche abrogare il presente Codice, sostituendolo in tutto o in parte con altro dallo stesso adottato con formale disposizione scritta.

L’amministratore delegato ne darà notizia singolarmente ai consiglieri di amministrazione a far tempo dall’entrata in vigore delle modifiche in quanto Soggetti Rilevanti e collegialmente al consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva all’adozione di tali modifiche.

Parte II – Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate

Art. 9 - Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (Registro dei Soggetti Internal Dealing).

Tutti i Soggetti Internal Dealing, come definiti dall'Art. 4 del presente Codice vengono iscritti nel Registro delle Persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (di seguito il "Registro").

Il Registro contiene le seguenti informazioni:

- a1) per le persone fisiche: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza completo di c.a.p., domicilio (ove sia diverso dalla residenza), codice fiscale, società del Gruppo Espresso presso la quale (o per conto della quale) lavora, recapito telefonico e, quantomeno in alternativa, indirizzo di posta elettronica o numero telefax;
- a2) per i soggetti non persone fisiche: la denominazione, l'indirizzo della sede legale completo di c.a.p., codice fiscale, società (o elenco società) del Gruppo Espresso per conto delle quali lavora, recapito telefonico e, quantomeno in alternativa, indirizzo di posta elettronica o numero di fax, nonché l'identità di almeno una persona fisica di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate (di tale persona fisica devono essere indicati i dati di cui alla lettera a1) indicando in luogo della società del Gruppo Espresso, il soggetto non persona fisica)
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
- c) la data in cui la persona diventa passibile di iscrizione nel Registro;
- d) la data di aggiornamento delle informazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 10 – Procedura per l'identificazione dei Soggetti Internal Dealing

Vengono posti in essere due specifici e complementari approcci per la identificazione dei Soggetti Internal Dealing:

- procedura "Top Down";
- procedura "Bottom Up".

10.1 Procedura “Top Down”

Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato, su proposta del il Dirigente 154 bis di GELE, identificano, ciascuno con poteri autonomi, i Soggetti Internal Dealing e comunicano loro per iscritto la decisione assunta previa verifica che gli stessi non siano già stati iscritti nel Registro. In tal caso, qualora la ragione per l'iscrizione sia diversa da quella già riportata nel Registro, procedono a far aggiornare il Registro aggiungendo una nuova ragione o modificando la ragione già esistente, a seconda dei casi.

In caso di divergenza tra il presidente e amministratore delegato, la questione è devoluta al consiglio di amministrazione che delibera previa istruttoria del comitato per il controllo interno.

A puro titolo esemplificativo appare chiaro che, tra i soggetti che dovranno essere individuati con tale procedura, saranno ricompresi:

- il personale di segreteria del presidente, dell'amministratore delegato, dei direttori generali e del Dirigente 154 bis, se e nella misura in cui tali persone si trovino a maneggiare documentazione contenente Informazioni Privilegiate;
- la società incaricata della revisione dei bilanci;
- advisor, consulenti, coordinatori di operazioni straordinarie.

Si raccomanda una particolare attenzione nell'individuazione di soggetti esterni, non dipendenti della Società o del Gruppo, non essendo a questi applicabile per intero la successiva procedura Bottom Up.

10.2 Procedura “Bottom Up”

Il presente Codice viene consegnato agli amministratori e ai sindaci ed è consultabile sul sito internet www.gruppoespresso.it da tutti i dipendenti della Società e delle controllate, quale informativa specifica in merito ai propri doveri di correttezza e riservatezza, oltre a quanto già eventualmente statuito nei codici deontologici di categoria. Pertanto, con la presa visione del Codice chiunque venga a conoscenza di Informazioni Privilegiate deve sapere che, al di fuori della Società:

- a) non può farne uso in alcun modo, tanto meno per profitto personale o di terzi;
- b) è direttamente responsabile di mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate, non rivelandole a terzi o comunque agendo in modo che terzi non ne possano venire a conoscenza, salvo che ciò sia necessario per l'espletamento del proprio incarico;
- c) deve richiedere, tramite il proprio diretto superiore, l'iscrizione nel Registro;
- d) deve richiedere, tramite il proprio diretto superiore, l'iscrizione nel Registro di quei soggetti, non dipendenti della Società o del Gruppo, ai quali – per l'espletamento del proprio incarico – fornisce Informazioni Privilegiate indicando – laddove si tratti di Soggetti non persone fisiche – anche il nominativo della persona fisica materialmente destinataria delle Informazioni Privilegiate;

- e) deve richiedere, tramite il proprio diretto superiore, l'iscrizione nel Registro di quei dipendenti a lui subordinati che sa, per avergliele rivelate direttamente o anche per altra specifica conoscenza, essere in possesso di Informazioni Privilegiate;
- f) deve consigliare colleghi o superiori dell'opportunità di attivare la procedura di cui alla lettera c) qualora fornisca loro Informazioni Privilegiate.

Quanto previsto dalle lettere c) d) e) ed f) deve risultare da documento scritto, inviato anche via posta elettronica, che il soggetto interessato deve conservare per 5 anni mantenendo altresì adeguata documentazione della ricevuta del messaggio.

Il soggetto interessato deve utilizzare appropriate procedure di salvataggio (back-up), per assicurare la conservazione quinquennale dei documenti elettronici di cui al precedente comma o mantenerne archiviata copia cartacea, sempre per cinque anni.

In caso il soggetto interessato sia in dubbio se trattasi di Informazione Privilegiata che comporta l'obbligo di cui al precedente punto c), dovrà esplicitare al proprio diretto superiore, per iscritto e conservandone copia come indicato nei precedenti due commi, uno specifico quesito. In caso di perdurante dubbio quest'ultimo dovrà procedere a sottoporre il quesito tramite i canali gerarchici, fino a giungere - in caso di ulteriore perdurante dubbio - al Soggetto Preposto di cui all' Art. 7.

Parte III - Obblighi delle Persone Chiave

Art. 11 – Obblighi di comunicazione

Ciascun Soggetto Rilevante indicato all'Art. 5 comunica al Soggetto Preposto tutte le operazioni effettuate dallo stesso e dalle Persone a lui strettamente legate, come indicate all'Art. 6, sugli Strumenti Finanziari come definiti all'Art. 3.

Art. 12 – Modalità e termini per la comunicazione di cui all'Art.11

Le comunicazioni di cui al precedente Art. 11 vengono trasmesse al Soggetto Preposto, all'indirizzo di posta elettronica indicato all'Art. 7:

- a) in formato PDF;
- b) in formato Word o Excel o “.txt”.

secondo lo schema Allegato 1 (reperibile anche sul sito internet della Consob quale “Allegato 6” del Regolamento Emittenti).

Si raccomanda, per quanto possibile, di trasmettere entrambi i formati.

In via strettamente subordinata è ammesso l'invio tramite telefax.

In ogni caso chi trasmette deve mantenere prova dell'avvenuta trasmissione al Soggetto Preposto.

La comunicazione deve pervenire al Soggetto Preposto entro il quarto giorno di mercato aperto successivo alla data in cui è stata effettuata l'operazione.

Per data in cui è stata effettuata l'operazione si intende, per le transazioni di Borsa o ad esse assimilabili la data di esecuzione dell'incarico e non la successiva data di liquidazione dell'operazione.

Si segnala che, a differenza della precedente normativa, anche le operazioni effettuate autonomamente da Gestori, nell'esercizio di un generale mandato loro assegnato, si intendono ricomprese negli obblighi di comunicazione; pertanto il Soggetto Rilevante è tenuto a segnalare per iscritto a ciascun proprio Gestore l'obbligo di informarlo per le operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 in tempo utile per poter a sua volta trasmettere la comunicazione prevista dall'Art. 11.

Art. 13 - Blocco delle operazioni

Tutte le Persone Chiave indicate nell'Art. 5 e tutti i dirigenti della Società e di società controllate che beneficiano di piani di stock option e di phantom stock option di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e/o di società controllate, provvedono a non effettuare e a non far effettuare (neppure per interposta persona) dalle Persone a loro strettamente legate, come definite all'Art. 6, operazioni sugli Strumenti Finanziari di cui all'Art. 3 nei seguenti periodi:

- 15 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati di bilancio;

- 15 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della prima trimestrale;
- 15 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della relazione semestrale;
- 15 giorni antecedenti la data della riunione consigliare di approvazione dei dati della terza trimestrale;

Al mercato, alle Persone Chiave indicate nell'Art. 5 e a tutti i dirigenti della Società, e di società controllate, che beneficiano di piani di stock option e di phantom stock option di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e/o di società controllate, vengono comunicate, in anticipo, le date programmate per le riunioni del consiglio di amministrazione di cui sopra.

I suddetti periodi di blocco terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option della Società, ferma restando la proibizione con efficacia cogente di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi di blocco.

Parte IV – Eliminazione di duplicazioni di comunicazioni

Art. 14 - Soggetti aventi partecipazioni rilevanti

Soggetti, come l'Ing. Carlo DE BENEDETTI, aventi partecipazioni, dirette e/o indirette, pari almeno al 10% del capitale di GELE che siano anche Persone Chiave ai sensi del precedente Art. 5, con la comunicazione al Soggetto Preposto prevista dall'Art. 11 adempiono anche agli ulteriori obblighi prescritti dal Regolamento Emittenti.

Il Soggetto Preposto curerà l'invio di due distinte comunicazioni, di identico contenuto, qualora Consob ritenesse comunque dovuta una autonoma comunicazione ai sensi dell'Art.152 octies comma 4 del Regolamento Emittenti.

Art. 15 – Persone Chiave legate, ai sensi dell'Art. 6, ad altri Soggetti Rilevanti

Nel caso in cui tra i Soggetti legati ad una Persona Chiave, come definiti all'art. 6, esista un'altra Persona Chiave, come definita all'Art. 5, ciascuna Persona Chiave ometterà di considerare Soggetto ad essa strettamente legata l'altra Persona Chiave.

Il Soggetto Preposto vedrà di verificare con Consob gli specifici obblighi di comunicazione onde evitare duplicazioni di informativa e provvederà in caso di interpretazione restrittiva, ad integrare le comunicazioni dell'una e dell'altra Persona Chiave con quelle comunicate dall'altro Soggetto Rilevante.

Parte V - Obblighi del Soggetto Preposto

Art. 16 – Obblighi del Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto deve:

1. procedere all'invio nei termini prescritti dalla normativa delle Comunicazioni di cui all'Art. 11;
2. procedere ad informare il Presidente e l'Amministratore Delegato in caso per più di una volta in un anno le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti non vengano trasmesse nei modi e nei termini prescritti dal presente Codice;
3. tenere il Registro dei Soggetti Internal Dealing provvedendo altresì a richiedere un reporting periodico da parte delle varie società interessate, informando l'amministratore delegato qualora si ravvisi la necessità di una più attenta attuazione degli adempimenti previsti nel presente Codice e richiedendo, se del caso, ispezioni specifiche da parte della funzione di Internal Auditing;
4. proporre all'amministratore delegato eventuali modifiche al presente Codice che possano essere mutate nel tempo dalla migliore pratica nazionale e internazionale e, comunque, informa il medesimo di intervenute modifiche di legge o regolamentari in materia;
5. fornisce, ove richiesto, interpretazione in merito all'applicazione del presente Codice;
6. sottopone all'esame dell'amministratore delegato eventuali accordi con i Soggetti di cui alla lettera c.4, comma 1, Art. 152 sexies Regolamento Emittenti, provvedendo a redigere la procedura per mezzo della quale tali soggetti potranno trasmettere le comunicazioni dagli stessi dovute in base alla vigente normativa e ne cura l'aggiornamento in caso di modifica di detta normativa.

Parte VI – Rinvio a norme di Legge

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quant'altro non fosse previsto nel presente Codice, viene fatto esplicito rinvio al Testo Unico e al Regolamento Emittenti, consultabili sul sito internet all'Indirizzo <http://www.consob.it>

Allegati:

Allegato 1: Modulo per la comunicazione delle operazioni.

Allegato 2: Modulo per l'Iscrizione nel Registro dei Soggetti Internal Dealing.

Allegato 3: Modulo di ricevuta impegno e prestazione di assenso al trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 6 /ANNEX 6
 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7
 FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-*octies*, paragraph 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER										
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA										
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON										
COGNOME / FAMILY NAME				NOME / FIRST NAME					SESSO / GENDER*	
CODICE FISCALE / TAX CODE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*	O	PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*		
DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE*										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME										
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*						
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO/PERSON WHO PERFORMS THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER									S/N	

2. EMITTENTE QUOTATORAGIONE SOCIALE /
CORPORATE NAMECODICE FISCALE /
TAX CODE*

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) /
information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION										
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY										
PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON									S/N	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW)									S/N	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON									S/N	
3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA¹										
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON										
COGNOME / FAMILY NAME				NOME / FIRST NAME				SESSO / GENDER*		
CODICE FISCALE / TAX CODE *		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*		
RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST										
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME										
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*				
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*										

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

4.OPERAZIONI / TRANSACTIONS

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE / SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION ²	CODICE ISIN / ISIN CODE ³	DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO / TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT ⁴	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE / DESCRIPTION OF TRANSACTION ⁶	NOTE / NOTES
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b) / SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 152-sexies, paragraph 1, lett. b)

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION ⁶	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO / TYPE OF ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT ⁸	TIPO FACOLTÀ / TYPE OF RIGHT ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT		AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT			INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT			DATA SCADENZA / MATURITY	NOTE / NOTES
				COD. ISIN / ISIN CODE ¹⁰	DENOMINAZIONE / NAME ¹¹	COD. ISIN / ISIN CODE	DENOMINAZIONE / NAME ¹²	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST. / QUANTITY OF UNDERLYING	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO (in €) / STRIKE OR SETTLEMENT PRICE (in €)	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments
A= acquisto / purchase
V= vendita / sale
S= sottoscrizione / subscription
X= scambio / exchange
- ³ Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) /
ISIN code must be indicated whenever the financial instrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:
AZO = azioni ordinarie / ordinary shares
AZP = azioni privilegiate / preference shares
AZR = azioni di risparmio / saving shares
QFC = quote di fondi chiusi quotati / units of closed-end funds
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares
- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 4) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01).
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione / Indicate the origin of the transaction:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over italian regulated market
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated markets
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares
ESE-SO = esercizio di *stock option – stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna “note” il relativo prezzo di esercizio / transaction of stock option – stock grant
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/secured derivatives/diritti*) / exercise of rights (*warrant/covered warrant/secured derivatives/rights*)⁽¹⁾

⁷ Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:

A= acquisto / purchase

V= vendita / sale

S= sottoscrizione / subscription

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument:

W= warrant / warrant

OBW = obbligazione cum warrant / bond *cum* warrant

SD= securitised derivative / securitised derivative

OPZ= opzione / option

FUT = future / future contracts

FW = forward (contratti a termine) / forward contracts

OS = Obbligazione strutturata / structured bond

SW = swap / swap

DIR = diritti / rights

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

^(c) Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

Allegato 2 - bis

SOCIETA' (cui si riferisce il Registro): _____

Data: _____

ELENCO DEI SOGGETTI NON PERSONE FISICHE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI RILEVANTI

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE COMPLETA DI CAP	CODICE FISCALE	ELENCO SOCIETA' DEL GRUPPO PER CONTO DELLE QUALI LAVORA	RECAPITO TELEFONICO	E-MAIL O TELEFAX	NOMINATIVO PERSONA DI RIFERIMENTO E SUO CODICE FISCALE

Spett. Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.
Via Cristoforo Colombo 149
00147 Roma
Att.Segreteria societaria
Fax.06.84787347

c.c. Dr.Massimo Segre
Fax. 011.5517

Io sottoscritto.....

Dichiaro di aver ricevuto, in data.....il Codice di Comportamento di cui il presente allegato è copia integrante e sostanziale.

Attesto inoltre che qualora non ne comprendessi appieno il significato procederò a richiedere le opportune informazioni prendendo atto che il Soggetto Preposto, i cui riferimenti sono indicati all'Art. 7 del Codice è a mia disposizione per chiarirmi eventuali dubbi ed evitarmi erranee interpretazioni.

Per quanto il trattamento sia previsto da specifiche norme di Legge, accetto comunque irrevocabilmente il trattamento dei dati richiesti in applicazione al presente Codice di Comportamento, anche effettuato per il tramite di soggetti terzi ed anche per un periodo superiore ai 5 anni prescritti dalla Legge.

Essendo qualificato come "Soggetto rilevante" esplicito altresì il mio consenso a che le informazioni già trasmesse alla Consob e al Mercato ai sensi di Legge e di Regolamento, possano essere riportate sui documenti della Società quali bilanci, relazioni semestrali, relazioni trimestrali, presentazioni agli analisti e simili.

Consapevole delle sanzioni anche penali cui potrei essere soggetto in caso di inosservanza degli obblighi contenuti, mi impegno, anche quale obbligo morale ed etico, a scrupolosamente osservare e far osservare i disposti del presente Codice.

In fede

Data _____

(firma)